

Disposizioni per l'adeguamento e la razionalizzazione della normativa regionale in materia di commercio.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 80 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 80 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << articoli 5, 6, 7 e 10>> sono sostituite dalle seguenti: << articoli 5, 6 e 7>> e dopo le parole << 10.000 euro.>> sono aggiunte le seguenti: << La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la medesima sanzione da 1.600 euro a 10.000 euro e con l'ordine di chiusura dell'attività.>>;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole << 12, comma 1,>> sono inserite le seguenti: << 14 bis>> e le parole << , in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette a segnalazione certificata di inizio attività,>> sono soppresse;

c) al comma 2, secondo periodo, le parole << , in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa soggette ad autorizzazione,>> sono soppresse;

d) al comma 2, quarto periodo, le parole << di cui sopra>> sono sostituite dalle seguenti: << da 5.000 euro a 15.000 euro>>;

e) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

<< 13 bis. Ogni altra violazione alle disposizioni di cui ai titoli I e II è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.>>.